

Legge regionale 31 luglio 1996, n.61

LR. 31 agosto 1994, n. 70 - Nuova disciplina in materia di formazione professionale – Modifica.

ARTICOLO 1

1. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Anno formativo)

1. L'anno formativo decorre dal primo giorno del mese di gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di dicembre del medesimo anno".

ARTICOLO 2

1. Al comma 1 dell'art. 15, le parole "entro il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno".

ARTICOLO 3

1. All'art. 19 e' aggiunto il seguente comma 8:

"Tra le funzioni relative alla formazione professionale sono da intendersi ricomprese quelle di cui all'art. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10, lettera b)".

ARTICOLO 4

(Norma transitoria)

1. Le attivita' iniziate nell'anno formativo 1995-1996 devono comunque trovare conclusione entro il 31.12.1996. Nel periodo 1.9.1996-31.12.96 sono avviate esclusivamente le attivita' indispensabili al funzionamento del sistema per le quali continuano ad applicarsi i contenuti programmatici di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6.3.1995,n. 137 e successive integrazioni.